

## **PATTO DI GEMELLAGGIO**

### **MUNICIPALITA' DI REGGIO NELL'EMILIA    MUNICIPALITA' DI SARAJEVO CENTAR**

Il Comune di Reggio nell'Emilia della Repubblica Italiana e il Comune di Sarajevo Centar della Bosnia Erzegovina di seguito denominate le Parti, premesso che perseguono, con la stipula di questo Atto, l'alto intento di consolidare l'amicizia tra le due comunità, proseguendo e sviluppando ulteriormente quel rapporto di reciproca conoscenza, fratellanza e collaborazione che da tanti anni lega le nostre comunità contribuendo alla più stretta vicinanza tra i cittadini e alla costruzione di uno sviluppo più giusto, in pace e libertà.

Nel quadro dello sviluppo della cooperazione della carta Europea per le autorità locali, le Parti nell'ambito delle proprie competenze, convengono nel voler sviluppare relazioni di scambio e cooperazione secondo la normativa vigente, promuovendo congiuntamente la conoscenza reciproca fra i propri cittadini, i propri giovani, le associazioni della società civile e dell'ambito economico, enti di formazione e scuole, enti culturali, ambienti scientifici e tecnologici, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi di dialogo, pace, democrazia, amicizia e solidarietà, per la valorizzazione della cooperazione tra comunità locali.

Le Parti, dovranno congiungere i propri sforzi per promuovere, relazioni amichevoli, stabili e di lunga durata, oltre a fornire il proprio contributo specifico nell'ambito dei progetti di cooperazione e scambio.

Le Parti si richiamano ai principi di lotta alle iniquità, della giustizia sociale e dello sviluppo umano con progetti di cooperazione, ed individuano quali ambiti prioritari di collaborazione:

- promozione, sviluppo e tutela dei diritti umani e di partecipazione attiva alla vita della comunità
- promozione delle pari opportunità e del ruolo della donna all'interno delle comunità locali
- promozione, sviluppo e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito culturale e socio educativo
- promozione, sviluppo economico e tutela dei diritti individuali della persona nell'ambito dei servizi alla persona, all'innovazione sociale e socio - sanitario

- promozione, sviluppo e crescita del territorio, nel rispetto dei principi di sostenibilità, coesione sociale, qualità della vita, rispetto dell'ambiente e politiche di contrasto al cambiamento climatico
- promozione, sviluppo e rafforzamento delle relazioni e scambi in ambito sportivo e giovanile
- promozione e sviluppo di iniziative volte a favorire la piccola imprenditoria e la piccola imprenditoria giovanile
- promozione di percorsi turistici locali e realizzazione visite di scambio
- promozione del dialogo interculturale e del dialogo interreligioso
- promozione di scambi tra scuole e di viaggi della memoria nei rispettivi territori

Le Parti, aderendo ai principi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, concordano di individuare quali valori condivisi sui quali impegnarsi e collaborare, anche congiuntamente, i temi legati alla promozione della Pace e della nonviolenza, ed esprimono comune condanna nei confronti della Pena di Morte, dichiarandosi disponibili a contribuire alla sua abolizione in ogni parte del mondo.

Le Parti stabiliranno periodicamente un calendario di scambi ed iniziative comuni, con l'obiettivo di confermare e sviluppare ulteriormente il rapporto di amicizia. Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Gemellaggio troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio del Comune di Reggio Emilia, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Le Parti informeranno le Rappresentanze diplomatiche, competenti per territorio dei rispettivi Paesi, sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Gemellaggio.

Il presente Patto di Gemellaggio acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di tre anni. Esso sarà soggetto a tacito rinnovo, salvo diversa volontà espressa dalle Parti, attraverso comunicazione scritta e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Gemellaggio, tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Il presente Patto di Gemellaggio si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Il presente Patto di gemellaggio si applica, in osservanza della Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, di cui alla L. 11 agosto 2014 n. 125 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Gemellaggio potranno essere definite, per iscritto, previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto delle procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione dello stesso. Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Patto di Gemellaggio sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni tra le Parti.

Fatto a XXXX in due originali, ciascuno nelle lingue italiano, bosniaco e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**SINDACO DI REGGIO EMILIA**

**SINDACO DI SARAJEVO CENTAR**